



COMUNE DI MOLVENO

PROVINCIA DI TRENTO

P.zza Marconi, n° 1 – C.A.P. 38018
Tel. 0461/586936 – Fax 0461/586968
P.I. 00149120222

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 50 DI DATA 27.09.2012)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – DISCIPLINA NORMATIVA.....	3
Articolo 2 – AMBITO DI INTERVENTO.....	3
Articolo 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	3
Articolo 4 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E DEGLI EDIFICI E DIVIETI DI INSTALLAZIONE.....	4
Articolo 5 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	5
Articolo 6 - CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO.....	5
TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI	7
Articolo 7 - INSEGNE FRONTALI (F).....	7
Articolo 8 - INSEGNE A BANDIERA (B)	8
Articolo 9 -INSEGNE NEL TERRENO	9
Articolo 10 - IMPIANTI PER AFFISSIONI PUBBLICHE E PRIVATE (A).....	9
Articolo 11 - IMPIANTI DI CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA (C).....	10
Articolo 12 - IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO	10
Articolo 13 - NORME TRANSITORIE	10
Articolo 14 – SANZIONI.....	10

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – DISCIPLINA NORMATIVA

1. L'installazione di cartelli, insegne o altri impianti pubblicitari nel territorio comunale è disciplinata dall'art. 23 del Codice della Strada e dagli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, dalle disposizioni del Regolamento Edilizio, del PRC, del PRIC e dalle disposizioni che seguono.

Articolo 2 – AMBITO DI INTERVENTO

1. La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente o se oggetto di voltura, è subordinata a preventiva autorizzazione comunale in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico ambientale.
2. L'autorizzazione, temporanea o permanente, è revocabile in qualunque momento l'Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, qualora dal permanere dell'impianto derivi pregiudizio a diritti od interessi generali.
3. Gli impianti pubblicitari possono risultare:
 - di esercizio, atti a segnalare la sede di attività commerciali, artigianali, professionali, industriali e di servizio;
 - a carattere generale per far conoscere e diffondere, sia in modo continuativo che temporaneo, attività, simboli e prodotti di natura commerciale, artigianale, professionale, industriale e di servizio.
4. Le tipologie di impianti pubblicitari oggetto delle seguenti disposizioni sono quelle caratterizzate da ingombro fisico e risultano elencate all'articolo 5.

Articolo 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Prima di installare o modificare qualsiasi pubblicità permanente gli interessati devono presentare alla Commissione edilizia Comunale domanda di autorizzazione in duplice copia, di cui una in bollo. La domanda può essere cumulativa per tipologie analoghe purché riferita ad un singolo sito.
2. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici sottoposti a vincoli ex D.Leg.vo 29 ottobre 1999 n.490 della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, o in aree sottoposta e tutela paesaggistica, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere favorevole degli Enti competenti che dovrà essere allegato alla predetta domanda.
3. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà comprendere la seguente documentazione tecnica:
 - A) documentazione fotografica a colori (formato minimo 10 x 15) in duplice copia del sito oggetto di intervento. Per le collocazioni su edifici, le fotografie devono risultare tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
 - B) progetto in due copie che comprenda:
 - disegni particolareggiati del mezzo pubblicitario, con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;
 - per le collocazioni su edificio: rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:100, della facciata interessata, o adeguata porzione di essa, corredato dei riferimenti architettonici (aperture, cornici, fasce, materiali, ecc.); per le insegne a bandiera deve essere indicata anche la larghezza della via, la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
 - per le collocazioni su sedime (pubblico o privato): rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500, della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi, quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc....;
 - documentazione (planimetria, relazione illustrativa, ecc...) da cui si possa la conformità della proposta progettuale alle disposizioni del Codice della Strada;

- C) nulla osta del proprietario (in caso di condominio dell'amministratore) dell'edificio o dell'area interessata;
- D) per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario allegare dichiarazione di idoneità, in riferimento alla DM 37/2008 sulla sicurezza degli impianti, rilasciata dalla ditta installatrice dell'insegna;
4. Al momento della comunicazione di fine lavori il titolare è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica, idonea documentazione fotografica dell'impianto pubblicitario installato. In assenza di detta documentazione, ovvero la stessa facesse rilevare delle difformità tra la documentazione tecnica presentata con l'istanza e l'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto, l'autorizzazione potrà essere revocata.
5. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti temporanei la domanda, completa della documentazione necessaria, di volta in volta concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale, e degli atti di assenso eventualmente necessari, dovrà essere indirizzata alla Giunta Comunale, che a seguito di istruttoria degli uffici competenti provvederà eventualmente ad autorizzare quanto richiesto.

Articolo 4 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E DEGLI EDIFICI E DIVIETI DI INSTALLAZIONE

1. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'art. 48 del DPR 16/12/1992 n. 495 così come modificato dall'art. 38 del DPR 16/09/1996 n. 610 per le aree esterne ai centri abitati, il territorio comunale viene suddiviso in PARTE URBANA e PARTE EXTRAURBANA.
2. La PARTE URBANA del territorio comunale è costituita dalle aree riconosciute come "urbane" dalla perimetrazione di centro abitato la PARTE EXTRAURBANA è la rimanente del territorio comunale.
3. E' vietato installare impianti pubblicitari di qualsiasi genere, nella PARTE EXTRAURBANA del territorio comunale, fatti salvi quelli riconducibili ai progetti di cui al comma 8.) dell' art. 6.), all'art. 9 e all'art. 11 del presente regolamento.
4. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
5. L'uso del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale; è inoltre da evitare che il pieno dei mezzi pubblicitari costituisca "sfondo" di segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.
6. E' vietata l'installazione di impianti con luce intermittente e scorrevole.
7. La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale è subordinata all'autorizzazione rilasciata dai competenti organi provinciali.
8. La collocazione di cartelli o altri mezzi di pubblicità nelle aree e sugli edifici tutelati come beni culturali è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione della soprintendenza per i beni architettonici (art.49 D. Lgs. 42/2004).
9. E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, con esclusione di quelli riconducibili ai progetti di cui al comma 8.) del successivo art. 6.), su aree comunali destinate a verde, nei parchi urbani, nelle aree agricole, nelle aree a bosco e pascolo.
10. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.
11. Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 1,5 metri.¹ Restano in capo ai Servizi competenti le valutazioni in ordine all'eventuale pericolosità per il traffico pedonale e/o ciclopeditoneale.
12. Gli impianti posti in aderenza a muro devono essere posizionati in modo da risultare il più vicino possibile al muro stesso fatte salve le esigenze tecnico-costruttive. Tali impianti non possono essere collocati oltre la superficie del muro al quale aderiscono.
13. E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) all'interno delle rotatorie, in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda

¹

Art. 20, comma 3.) D.lvo 285/92 – Nuovo codice della strada

interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.²

14. Gli impianti a carattere pubblicitario generale non sono ammessi.
15. In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi.
16. Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse strada devono rispettare le medesime prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente all'asse stesso.
17. Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Articolo 5 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Al fine di definire le modalità di collocazione sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente Regolamento si articolano con le seguenti tipologie:
 - F INSEGNE FRONTALI, parallele al piano della facciata dell'edificio
 - F.1 Vetrotanie e vetrografie
 - F.2 Iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti
 - F.3 Plance, targhe, pannelli (luminosi e non)
 - F.4 Filamento neon
 - F.5 Lettere singole (luminose o non)
 - F.6 Cassonetti
 - B INSEGNE A BANDIERA perpendicolari al piano della facciata dell'edificio
 - B.1 Stendardi fissi, sculture
 - B.2 Plance, targhe, pannelli
 - B.3 Filamento neon
 - B.4 Lettere singole e cassonetti bifacciali
 - T INSEGNE NEL TERRENO
 - T.1 Totem di fruizione pedonale
 - T.2 Totem di fruizione automobilistica
 - A IMPIANTI PER AFFISSIONI E/O PUBBLICITÀ
 - C IMPIANTI DI CARTELLONISTICA
 - U IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO
2. Con riferimento alla luminosità esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale:
 - A) Pubblicità non luminosa
 - B) Pubblicità luminosa che a sua volta può risultare:
 - illuminata in modo diretto (sorgente luminosa esterna), riflesso (sorgente luminosa interna schermata), indiretto (effetto luminoso in negativo).
 - a luminosità propria fissa.
3. Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico dell'impianto alle tipologie sopra indicate, trattate normativamente negli articoli che seguono.

Articolo 6 - CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO

1. Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti, sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale può richiederne il ripristino assegnando un termine. Trascorso il termine stabilito, il Comune procede alla rimozione coattiva degli stessi

²

Art.51 comma 3) - D.P.R. 495/92 - Regolamento di attuazione del Codice della strada

addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 60 giorni qualora non venga prodotta nuova dichiarazione di attivazione.

2. Gli impianti di esercizio devono risultare collocati in corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni all'interno di cortili o spazi analoghi, opportunamente documentate.
3. Il titolare dell'autorizzazione (ditta proprietaria per impianti di esercizio o esecutrice per impianti a carattere pubblicitario generale) è responsabile del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello stato dei luoghi.
4. Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne, su balastrate e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine.
5. Non devono essere occupati i vani delle finestre salvo che per le vetrofanie ed i pannelli paravista o similari (vedi art. 7) nel rispetto delle norme di natura igienico edilizia.
6. La luminosità propria o portata deve sempre essere fissa salvo diverse prescrizioni normative, e deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo; sono vietate le luci a movimento o intermittenti.
7. In un raggio di metri 15 dagli impianti semaforici è vietato l'inserimento di luci di colore rosso, giallo e verde.
8. In tutto il territorio comunale, sono autorizzabili "progetti di via" o "progetti di area", anche in deroga alla presente normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati. Tali progetti dovranno essere predisposti ed approvati nei modi di legge.
9. Per le insegne, nel rispetto della composizione della facciata, con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento, possono essere ammesse soluzioni di disegno libero, purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di progettazione che determini le dimensioni e le tipologie dei manufatti.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 7 - INSEGNE FRONTALI (F)

1. Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali di esercizio, scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale preesistente.
2. La possibilità di collocazione di insegne frontali a carattere generale è esplicitamente indicata negli articoli seguenti che, in coerenza con la classificazione di cui all'art. 5, determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento, fatte salve situazioni particolari da valutarsi da parte della Commissione edilizia Comunale.
3. F. 1 -VETROFANIE, VETROGRAFIE

Le vetrofanie e pitture colorate o monocromatiche non aventi carattere occasionale o temporaneo sono inseribili sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto.

Devono essere evitate realizzazioni con lettere adesive esterne o che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie o disordinate.

Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido o a mola, pitture colorate o monocromatiche...), devono essere studiate e realizzate con progetto, in coerenza con la tipologia di serramento preesistente.

F. 2 -ISCRIZIONI DIPINTE, BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGI, GRAFFITI

Sugli edifici sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di pregio elevato.

Sugli edifici non sono ammesse soluzioni aventi carattere pubblicitario generale.

Trattandosi di interventi che modificano la situazione edilizia, sono assoggettati anche alle relative specifiche procedure.

F. 3- PLANCE, TARGHE, PANNELLI

In metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra, plexiglas... di spessore massimo pari a cm.5, risultano compatibili purché collocati solo al piano terreno:

- nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti. Nelle finestre sono inseribili, senza sporgenza alcuna, anche con funzioni "paravista" sui davanzali, o a "mantovana" di altezza max. pari a cm. 60, a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio;
- nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc... immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno.

Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, sono ammesse anche piccole targhe tradizionali (metallo smaltato o dipinto, vetro, ceramica, legno, ecc.) di superficie inferiore a mq. 0,50, in posizione libera, purché di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile. Possono essere inserite targhe professionali di forma, materiali e grafica qualificati; nel caso siano più di una dovranno risultare coordinate in un unico tipo.

Plance, targhe, pannelli su pali propri e posizionati su suolo privato, sono ammesse purché coerenti dal punto di vista formale.

Per tali tipi di insegne sono ammessi impianti di illuminazione di tipo particolarmente studiato per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento. Sono possibili le seguenti soluzioni:

- collocazione di lampade tipo "applique" senza braccio sul paramento murario, ad un'altezza minima di m. 2,80 e sporgenza max. di cm. 25.
- collocazione di lampade "a braccio" (faretti, lanterne, globi, ecc.) sul paramento murario, sopra le forature, ad un'altezza minima di m. 2,80 in presenza di marciapiedi rialzati o aree pedonali e m. 4,50 in mancanza degli stessi, con sporgenza max di cm. 50 e fronte < cm. 26.
- collocazione di elementi illuminanti in sedi particolari (cornici, riseghe, alloggiamenti) con apposito progetto per la valorizzazione di insegne e basamento.

F. 4 FILAMENTO NEON

Gli impianti pubblicitari in filamento neon (non a tubi paralleli) sono ammissibili negli edifici di per insegne di esercizio solamente al piano terreno, con particolare attenzione al messaggio, al supporto ed alle dimensioni, nel rispetto dei caratteri architettonici e formali presenti.

Non sono ammesse insegne passanti da un balcone all'altro nè soluzioni a fili paralleli.

F. 5 LETTERE SINGOLE

Sono ammesse lettere singole, in bronzo, rame, pietra, plexiglas, legno, ceramica, ecc.. di spessore non superiore a cm. 5, per le sole attività insediate, purché realizzate con materiali e tecniche coerenti alle facciate e collocate nel rispetto dei particolari caratteri formali architettonici presenti.

Esse sono ammesse per attività private ai piani terreni :

- nelle aperture nel rispetto delle partiture dei serramenti;
- nei pieni murari, purché esista uno spazio adeguato, senza mai interessare in maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi quali cornici, bugnati, ecc.

Per attività di interesse pubblico possono essere previste anche soluzioni ai piani superiori.

Eventuali elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi, ...) devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato non casuale. La sporgenza massima dal filo della facciata, ad un'altezza minima dal piano medio del suolo di m.2,80, non può essere superiore a cm. 10, mentre i corpi illuminanti devono rispettare la normativa di cui al punto F3..

Non sono ammesse lettere realizzate totalmente in materiale plastico traslucido contenenti elementi illuminanti.

F. 6 CASSONETTI

Non sono ammessi sugli edifici vincolati e soggetti a restauro.

Per i restanti edifici sono ammessi nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc..., immediatamente sopra le forature con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici, ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno.

Non sono mai ammessi cassoni luminosi sulle balaustre dei balconi nè sulle coperture degli edifici .

I cassonetti su pali propri e posizionati su suolo privato sono ammessi purché coerenti dal punto di vista formale.

Articolo 8 - INSEGNE A BANDIERA (B)

1. Sui fabbricati è possibile inserire insegne di esercizio a bandiera, con esclusione degli edifici vincolati ai sensi del D.L.vo 490/99 e con esclusione dei casi in cui la collocazione dell'insegna pregiudichi la fruizione visiva di edifici vincolati, fatte salvi gli stendardi fissi e le sculture (B.1), le palnze, targhe e pannelli non luminosi (B.2) con sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 70x50 o 50x70.
2. In ogni caso consentito, deve essere rivolta particolare attenzione progettuale alla struttura di supporto.
3. Nelle tipologie B.1. (stendardi fissi e sculture) e B.2. (plance, targhe e pannelli) possono essere inseriti elementi illuminanti purché progettati contestualmente all'insegna e non casualmente aggiunti.
4. Parametri fisici

Le insegne a bandiera devono:

- scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo; qualora non fosse possibile per la presenza di aperture e/o decorazioni architettoniche devono scostarsi di una misura comunque non inferiore a 50 cm.;
- assicurare un franco di sicurezza di almeno 50 cm. dal ciglio del marciapiede o, in assenza di questo, dal bordo esterno della carreggiata;
- essere collocate sugli edifici:
 - a) ad altezza compresa tra m. 4,50 e m. 6,00 dal livello medio del suolo per le insegne ad andamento orizzontale
 - b) ad altezza superiore a m. 4,50 dal livello medio del suolo per le insegne ad andamento verticale, con la precisazione che lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo inferiore della cornice di gronda.

In entrambe le soluzioni in presenza di marciapiedi rialzati od in aree pedonali l'altezza minima dal piano medio del suolo può essere ridotta a m. 2,80.

5. Le insegne a bandiera atte a individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari) anche nella tipologia B.5. (cassonetti luminosi), se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo
6. Non sono mai ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell'edificio interessata dai portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità (ospedali, polizia, farmacie,...).
7. Le insegne a bandiera su pali propri rientrano nella tipologia TOTEM per le quali si rimanda all'art.9.

Articolo 9 -INSEGNE NEL TERRENO

1. Le insegne isolate nel terreno di seguito definite TOTEM devono essere accuratamente progettate in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle visuali e devono risultare rifinite in modo accurato su tutte le fronti. Esse possono essere realizzate su sedime privato o su sedime pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio.

2. TOTEM SU SEDIME PRIVATO

Nella PARTE URBANA del territorio comunale possono essere collocati TOTEM di esercizio solo su sedime privato in prossimità dell'esercizio e solo quando sia dimostrata la difficoltà di inserimento o l'inefficacia delle insegne frontali o a bandiera. Essi devono inoltre avere collocazione, dimensioni, forma e materiali coerenti con l'ambiente,

Nella PARTE EXTRAURBANA del territorio comunale possono essere collocati TOTEM di esercizio su sedime privato anche per integrare l'apparato pubblicitario di esercizio. Essi devono tuttavia avere collocazione, dimensioni, forma e materiali coerenti con l'ambiente.

3. TOTEM SU SEDIME PUBBLICO

Limitatamente alla PARTE URBANA del territorio comunale, sul sedime pubblico oppure gravato da servitù di pubblico passaggio (vie pedonali, marciapiedi, portici...) si individuano i seguenti casi:

T.1 - TOTEM DI FRUIZIONE PEDONALE (h < m.2,00 e L < m.0,75)

I TOTEM di fruizione pedonale devono lasciare uno spazio libero per il passaggio di almeno m. 1,50 intorno all'intero perimetro della proiezione sul pavimento. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di circolazione devono essere progettati e realizzati con particolare attenzione a non provocare situazioni di pericolo, del cui evento comunque sarà sempre responsabile il proprietario richiedente o avente titolo

In prospicenza di edifici vincolati ai sensi del D.Leg.vo n.490/99 possono essere collocati solo manufatti di modesto impatto ed accurata realizzazione (griglie, figure, sculture...).

Detti totem potranno essere utilizzati temporaneamente per segnalare manifestazioni di interesse comune ovvero in maniera fissa solamente se di segnalazione d'esercizio in aree pedonali, centri commerciali naturali, ecc., con modalità da valutarsi singolarmente da parte della Commissione edilizia Comunale.

T.2 - TOTEM DI FRUIZIONE AUTOMOBILISTICA (h < m. 3,00 e L < m.1,50)

I TOTEM di fruizione automobilistica, su sedime pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio detti anche "pastorali"(insegne a bandiera su palo singolo, realizzabili con pannelli o plance, filamento neon, lettere singole, cassoni), non possono essere collocati nella PARTE URBANA del territorio comunale, mentre nella PARTE EXTRAURBANA del territorio comunale possono essere collocati, ma solamente in posizioni e con dimensioni da verificare nel contesto.

Tra le attività private sul suolo pubblico è consentito segnalare con TOTEM (pastorali) solo gli impianti di distribuzione carburanti, in quanto di interesse comune.

In ogni caso la sagoma limite del TOTEM deve distare almeno cm. 50 dal ciglio del marciapiede o, se questo manca, dal bordo esterno della carreggiata.

Articolo 10 - IMPIANTI PER AFFISSIONI PUBBLICHE E PRIVATE (A)

1. Gli impianti per affissioni sono i supporti atti ad ospitare manifesti cartacei o similari.
2. Appositi spazi sono riservati per le affissioni di natura istituzionale o sociale.
3. Appositi spazi sono riservati per le affissioni per necrologi.
4. Gli impianti fissi per le affissioni (sostegni, cornici,bacheche, plance e coloriture) sono installati dall'Amministrazione Comunale o a cura della stessa..

5. Non sono ammessi impianti privati per affissioni, salvo nel caso di locandine o manifesti atti a segnalare manifestazioni di pubblico interesse, di formato massimo m. 1,50 x 0,75 (vedi TOTEM di fruizione pedonale art.9, comma 3, T1). Questi possono essere collocati su marciapiedi o in aree pedonali, su appositi supporti di tipologia unificata. È comunque vietata l'applicazione di locandine e manifesti mediante l'utilizzo di ausili adesivi su attrezzature, arredi, parapetti, immobili di proprietà comunale.

Articolo 11 - IMPIANTI DI CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA (C)

1. I cartelli e tabelloni pubblicitari di interesse generale, che per le loro caratteristiche fisiche e formali non possono essere considerati insegne frontali o a bandiera, e le frecce indicatrici di attività pubbliche e private (preinsegne di esercizio e/o di informazione turistica) costituiscono l'insieme degli impianti di "cartellonistica pubblicitaria" che, con carattere di permanenza o saltuarietà, possono essere collocati nel territorio comunale.
2. Lungo tutte le strade, sia nella PARTE URBANA che nella PARTE EXTRAURBANA del territorio comunale, è vietato collocare impianti isolati di cartellonistica pubblicitaria di carattere generale; è consentita solo l'installazione di insegne e preinsegne di esercizio e di informazione turistica.
3. Le frecce indicatrici di attività private non possono essere collocate nella PARTE URBANA se non nell'ambito di un Piano di arredo o di riqualificazione urbana predisposto dall'Amministrazione. Nella PARTE EXTRAURBANA tali frecce devono essere collocate su supporti condivisi e essere realizzate in un'unica tipologia con materiali coerenti al contesto e all'ambiente .
4. La tipologia degli impianti di cartellonistica pubblicitaria consentita è in ogni caso oggetto di esame dettagliato da parte della Commissione edilizia Comunale per una verifica di coerenza con il PRG e il Regolamento Edilizio. In ogni caso la loro collocazione deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

Articolo 12 - IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO

1. Non è ammesso, di massima, collocare supporti per affissioni né cartelli pubblicitari su fioriere, orologi, cassoni e cestini per rifiuti, cassonetti RSU, campane raccolta vetro, panchine, parapetti e balaustre stradali, pensiline, lampioni, ed altri manufatti assimilabili, salvo che in una linea progettuale appositamente studiata in origine, coerente all'immagine dell'abitato.
2. Sui chioschi per informazioni non è ammesso alcun impianto per affissioni o di "cartellonistica" fatto salvo l'inserimento di insegne di esercizio o a carattere generale inerenti all'attività negli spazi e con i modi previsti dal progetto del manufatto.
3. Le tende dei negozi, da collocarsi nelle aperture delle facciate con larghezza ad esse uguale e con le modalità prescritte dal Regolamento Edilizio, possono essere interessate da scritte pubblicitarie di esercizio.

Articolo 13 - NORME TRANSITORIE

1. Le insegne e gli impianti esistenti, autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno essere regolarizzati con le presenti norme alla scadenza dell'autorizzazione o al momento di un qualsiasi intervento sui medesimi

Articolo 14 – SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a norma di quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) introdotto dalla L. 3/2003.
2. A norma di quanto disposto dall'art.23 del Decr. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dall'art. 30 della legge 7 dicembre 1999 n. 472, nelle forme di legge, vengono altresì diffidati l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato a rimuovere a loro spese entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione della diffida il mezzo pubblicitario abusivo o non installato regolarmente o difforme dall'autorizzazione. Decorso il suddetto termine si provvederà a rimuovere il mezzo pubblicitario e, qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al

legittimo proprietario, verrà depositato in locali o aree idonee, con addebito delle spese di rimozione, custodia e magazzinaggio all'autore della violazione e, in via solidale tra loro, al proprietario o possessore del suolo. Il materiale rimosso sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni, dopodiché, scaduto tale termine, si provvederà ad emettere ordinanza di sequestro.